

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 13-2568

Modifica ed integrazione delle Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase 4 dell'emergenza da Covid-19, di cui alla D.G.R. n. 1-2253 dell'11.11.2020.

A relazione degli Assessori Icardi, Caucino:

Visti:

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale", come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'";

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”;

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale approvata con D.P.G.R. 28 novembre 2020, n. 131 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 127 del 6.11.2020;

il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del Decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

l'Ordinanza 05 dicembre 2020 del Ministro della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale approvata con D.P.G.R. 4 dicembre 2020, n. 135, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”.

Vista la D.G.R. n. 2-1821 del 5 agosto 2020, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase di emergenza COVID-19”;

considerata l'attuale fase 4 dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, alla luce di quanto disposto dalle misure di fronteggiamento emergenza covid 19, nonché dell'esperienza più recente dei Servizi e dalla rapida evoluzione del quadro epidemiologico;

vista la D.G.R. n. 38-1563 del 19 giugno 2020 “Approvazione Piano territoriale regionale per la riattivazione delle strutture semiresidenziali e delle attività educative territoriali/domiciliari, ivi comprese quelle per le persone con disabilità e minori con problematiche psico-socio-relazionali in ottemperanza all'art. 9 del DPCM 11 giugno 2020”;

vista la D.G.R. n. 1-1820 del 5 agosto 2020 “Approvazione “Piano territoriale regionale per la riattivazione dei Centri Diurni, Centri Diurni Integrati, Centri Diurni Alzheimer (Autonomi o Integrati) per anziani non autosufficienti”;

vista la D.G.R. n. 1-2253 dell'11.11.2020, con la quale sono state approvate le indicazioni di cui alle “Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori,

anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase di emergenza Covid-19”, che sostituiscono l’Allegato A alla D.G.R n. 2-1821 del 5.8.2020;

valutate le numerose richieste di chiarimenti pervenute al Settore competente, al D.I.R.M.E.I. ed all’ Unità di Crisi, dai servizi sociali territoriali e dai diversi soggetti pubblici e del privato sociale impegnati nel settore dell’accoglienza, appare opportuno definire alcune ulteriori specificazioni, integrazioni e parziali rettifiche che favoriscano una corretta ed omogenea applicazione delle indicazioni regionali di cui all’Allegato A alla D.G.R n. 1-2253 dell’11.11.2020.

Preso atto delle modifiche e integrazioni predisposte dai componenti competenti dell’Unità di Crisi e del D.I.R.M.E.I.;

si ritiene, pertanto, opportuno adottare le indicazioni integrative e di parziale modifica all’Allegato A alla D.G.R. n. 1-2253 dell’11.11.2020, il cui testo, come modificato e integrato, risulta quello di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l’Allegato A alla D.G.R. n. 1-2253 dell’11.11.2020;

ritenuto, altresì, di stabilire che dette strutture devono osservare le disposizioni allegate alla presente deliberazione, fermo restando le specifiche responsabilità professionali dei responsabili delle strutture dei soggetti incaricati;

dato atto che ai responsabili delle strutture compete l’onere di porre in essere le ulteriori misure ritenute necessarie, considerate tutte le linee di indirizzo fornite dalle autorità nazionali e regionali;

stabilito che le Commissioni di Vigilanze delle Aziende Sanitarie Locali dovranno indirizzare le proprie attività anche alla verifica del rispetto delle Linee di indirizzo approvate con la presente deliberazione;

ritenuto, inoltre, necessario prevedere che i programmi di screening avviati in sede di prima applicazione della D.G.R. n. 3-2190 del 3.11.2020, da parte delle ASL territorialmente competenti, con le modalità ivi indicate, siano estesi all’ambito delle strutture individuate dall’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli oneri per la realizzazione di tali programmi trovano copertura con gli stanziamenti di cui alla medesima D.G.R. n. 3-2190 del 3.11.2020.

Tutto ciò premesso:

visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

vista la D.G.R n. 1-2253 dell’11.11.2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 11-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare le modifiche e integrazioni delle “Linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase 4 di emergenza COVID-19”, il cui testo come modificato ed integrato risulta quello di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l’Allegato sub A alla D.G.R n. 1-2253 dell’11.11.2020;
- di stabilire che le predette Linee di indirizzo, come integrate e modificate con la presente deliberazione, sono da applicarsi su tutto il territorio della regione Piemonte a far data dall’approvazione della presente deliberazione;
- di stabilire che le strutture devono osservare le presenti Linee di indirizzo, fermo restando le specifiche responsabilità professionali dei responsabili delle strutture dei soggetti incaricati;
- di dare atto che ai responsabili delle strutture compete l’onere di porre in essere le ulteriori misure ritenute necessarie, considerate tutte le linee di indirizzo fornite dalle autorità nazionali e regionali;
- di stabilire che le Commissioni di Vigilanze delle Aziende Sanitarie Locali dovranno indirizzare le proprie attività anche alla verifica del rispetto delle Linee di indirizzo approvate con la presente deliberazione;
- di prevedere che i programmi di screening avviati in sede di prima applicazione della D.G.R. n. 3-2190 del 3.11.2020, da parte delle ASL territorialmente competenti, con le modalità ivi indicate, siano estesi all’ambito delle strutture individuate dall’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli oneri per la realizzazione di tali programmi trovano copertura con gli stanziamenti di cui alla medesima D.G.R. n. 3-2190 del 3.11.2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
PER DISABILI, MINORI, ANZIANI, AREA DIPENDENZE, DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA NELLA FASE 4 DI EMERGENZA COVID-19**

Premessa

Considerato che le disposizioni nazionali e regionali vigenti prevedono che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, sia limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

sono proposte le seguenti “Linee di indirizzo”, sostitutive di quelle previste all’Allegato A della DGR n. 2-1821 del 5 agosto 2020, per la gestione, nella fase emergenza Covid-19, delle attività sul territorio della regione Piemonte, delle strutture residenziali e semi-residenziali per disabili, minori, anziani, dipendenze e di prevenzione e contrasto alla violenza.

A-Misure di carattere generale

Con riferimento ai servizi/strutture sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali si applicano le seguenti misure di carattere generale:

predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;

rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura \geq a 37,5 °C;

riorganizzare gli spazi, per quanto possibile, in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare, ogniqualvolta sia necessario per prevenire il rischio di infezione, il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra le/gli utenti in attesa fermo restando l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree; dove questo non può essere garantito deve essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree;

l’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite le goccioline di saliva che possono essere emesse parlando o starnutando o tossendo e che possono contenere particelle virali (droplets);

nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani degli utenti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo. L’operatore/operatrice deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso);

le riunioni potranno svolgersi solo con modalità a distanza;

assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di seguire altro/a utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature;

favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

Al fine di contrastare la trasmissione e la diffusione del virus, è quindi fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria, in tutti gli ambienti, aprendo le finestre con maggiore frequenza evitando, nel caso di vicinanza a strade ad alta viabilità, di farlo durante le ore di maggior traffico. Se possibile, è utile mantenere le finestre aperte continuativamente.

B-Misure di carattere organizzativo e sanitario

Formazione personale, volontari e figure esterne sulle misure di prevenzione

Tutto il personale, compresi gli addetti alle pulizie deve ricevere la formazione/informazione specifica sui principi di base della prevenzione e controllo delle infezioni correlate con particolare attenzione alle precauzioni standard. Sono oggetto di informazione/formazione anche le variazioni organizzative, le modifiche strutturali, e in generale su tutte le procedure interne introdotte per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19.

Tutti gli operatori, educatori e animatori, compresi i volontari, salvo specifiche attività formative, possono altresì fruire dei corsi on line erogati dall'Istituto Superiore di Sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione on line a distanza (<http://eduiss.it>).

Modalità di accesso ai servizi e strutturazione fisica del contesto di servizio

Il personale è tenuto a monitorare, con regolarità, la propria temperatura corporea e la presenza di sintomi, mediante forme di misurazione, provvedendo prima di recarsi al lavoro alla misurazione preventiva della temperatura. Se la temperatura corporea è \geq a 37,5 °C l'operatore non deve lasciare il proprio domicilio e non può accedere al posto di lavoro.

L'accesso è precluso anche nel caso in cui l'operatore presenti sintomi quali tosse o altri sintomi respiratori acuti. Nel caso in cui i sintomi simil-influenzali compatibili per Covid-19 si presentino sul luogo di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, l'operatore deve fare immediato rientro a domicilio e contattare il proprio Medico di Medicina Generale (di seguito MMG), per la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, al fine di avviare la sorveglianza e le procedure previste.

Gli utenti dei Centri per disabili prima di recarsi presso i medesimi o prima della prestazione a domicilio sono tenuti a misurare la propria temperatura corporea. Se la temperatura corporea è \geq a 37,5 °C l'utente non deve lasciare il proprio domicilio e non può accedere al servizio altresì ricevere la prestazione a domicilio. La misurazione della temperatura corporea deve essere effettuata anche da parte dell'operatore incaricato e autorizzato nel momento dell'accesso al servizio o della prestazione domiciliare.

Per quanto riguarda la strutturazione degli spazi fisici/luoghi di lavoro dei servizi/strutture, si riportano qui di seguito le principali indicazioni da seguire:

rimodulare gli spazi in modo da permettere di occupare tutti i locali a disposizione strutturandoli affinché si garantisca il rispetto delle distanze; segnatamente ridefinire la metratura interna con appositi accorgimenti (paravento separé, nastro a terra a delimitare le aree) in riferimento all'indice di occupazione;

privilegiare percorsi differenziati per ingresso e uscita;

indicare all'ingresso di ogni locale, tramite segnaletica a muro, il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno;

privilegiare la separazione laddove possibile, dei servizi igienici degli utenti da quelli del personale;

evitare di utilizzare in modo promiscuo le aree comuni;

garantire la pulizia almeno quotidiana dei servizi igienici e degli spazi;

non consumare cibo in ambienti comuni o non specificatamente adibiti, rispetto delle regole di igiene personale (taglio delle unghie, rimozione di accessori e gioielleria, ecc.);

porre in ambienti comunitari per quanto possibile, oggetti e indumenti personali nelle proprie borse o negli appositi armadi;

smaltire subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (guanti, cerotti, bende, ecc.);

effettuare la sanificazione periodica degli ambienti, che sulla base della frequenza di utilizzo della struttura e del numero di persone che la frequentano, potrà avvenire ogni 7/14 giorni o a seconda delle esigenze.

Per quanto riguarda l'igiene delle superfici, in riferimento a quanto previsto dal Ministero della Salute, e riguardo l'utilizzo di soluzioni disinfettanti per la pulizia delle superfici, volta a prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2, per le pulizie quotidiane delle strutture, una particolare attenzione deve essere posta alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, finestre, maniglie, ecc.).

In particolare, devono essere utilizzati a tale fine panni in microfibra inumiditi con acqua a sapone e/o con alcool etilico al 70% con una soluzione di candeggina diluita allo 0,5% di cloro attivo. Le superfici devono essere risciacquate con acqua pulita non prima di 10 minuti di contatto con il disinfettante. Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata un'adeguata areazione degli ambienti.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto, di quanto indicato nella Circolare nr. 5443 del Ministero della Salute del 22.02.2020, nel Rapporto ISS Covid-19, n.19/2020 " Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi" versione 13 luglio 2020), nel Rapporto ISS Covid-19 n. 25/2020" Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento"(versione 15 maggio 2020) e nella Circolare del Ministero della Salute prot. 0017644 del 22.5.2020" Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS- Cov2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni, abbigliamento)".

Prevedere a fine utilizzo la sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse, giochi e materiali affini, con adeguati detergenti a base di cloro o alcool privilegiando, laddove possibile, l'utilizzo di strumentazione ad uso esclusivo dei singoli operatori;

lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica: in particolare prima di preparare il cibo; dopo aver tossito o starnutito; dopo essere andato/a in bagno; dopo essere stato in contatto con altre persone;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto monouso (da gettare dopo l'utilizzo), starnutire nella piega interna del gomito;

non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/ bicchiere, utilizzando sempre bicchieri monouso, una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, non scambiare oggetti con altre persone (asciugamani, accappatoi, ecc);

installare dei punti dispenser contenenti soluzione idroalcolica per le mani.

Disponibilità e utilizzo delle dotazioni di sicurezza (Dispositivi di Protezione Individuale)

È responsabilità del datore di lavoro fornire ai propri dipendenti e collaboratori i necessari dispositivi di protezione individuale individuati come necessari, oltre che dal presente documento e da altre disposizioni prescrittive, dai propri Responsabili della Sicurezza. Per quanto riguarda le misure di prevenzione (distanziamento fisico di almeno 1 metro o in alternativa utilizzo della mascherina chirurgica), le stesse dovranno essere sempre rispettate. Il responsabile della struttura/servizio si assicura che le predette siano osservate secondo le indicazioni generali previste dal Ministero della Salute, dall'ISS e dalle presenti linee di indirizzo.

C-Strutture residenziali per anziani autosufficienti e non

Prima dell'inserimento di un nuovo ospite, nelle 48-72 ore precedenti deve essere effettuato con esito negativo un tampone molecolare nasofaringeo per la ricerca di Covid-19. Nel caso di esito negativo del tampone, la persona può essere ammessa in struttura, comunque prevedendo 14 giorni di isolamento, al cui termine tampone antigenico (rapido) di controllo.

In ogni caso al momento dell'ammissione deve essere verificata l'assenza di sintomatologia da infezione respiratoria e una temperatura inferiore a 37,5°C.

In presenza di sintomatologia o di esito positivo del tampone, l'ammissione non può avere luogo e il servizio inviante deve inoltrare segnalazione la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, al fine di avviare la sorveglianza e le procedure previste.

L'accesso di parenti e' inibito, salvo i casi, eccezionali, in cui la direzione sanitaria ritenga indispensabile, comunque adottando tutte le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Si raccomanda a tutti gli Operatori delle strutture di aver particolare cura a tutte le indicazioni utili per la prevenzione del rischio, quali igiene personale ed adozione di comportamenti responsabili al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro, così come indicato ai paragrafi A e B.

In ogni occasione in cui l'ospite debba recarsi in strutture ospedaliere/ambulatoriali per sottoporsi a terapie, cure specialistiche o accertamenti diagnostici, ove questi ultimi non siano effettuabili presso la struttura di provenienza, deve essere previsto l'isolamento dell'ospite rientrato per 7 giorni e l'effettuazione di un nuovo test antigenico prima del re-inserimento nella ordinarietà, sempre che il quadro epidemiologico e clinico dell'ospite lo consenta.

D-Strutture residenziali per disabili

Prima dell'inserimento di un nuovo ospite, nelle 48-72 ore precedenti deve essere effettuato con esito negativo un tampone molecolare nasofaringeo per la ricerca di Covid-19. Nel caso di esito negativo del tampone, la persona può essere ammessa in struttura, comunque prevedendo 14 giorni di isolamento, al cui termine tampone antigenico (rapido) di controllo.

In ogni caso al momento dell'ammissione deve essere verificata l'assenza di sintomatologia da infezione respiratoria e una temperatura inferiore a 37,5°C.

In presenza di sintomatologia o di esito positivo del tampone, l'ammissione non può avere luogo e il servizio inviante deve inoltrare segnalazione la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, al fine di avviare la sorveglianza e le procedure previste.

L'accesso di parenti e' inibito, salvo i casi, eccezionali, in cui la direzione sanitaria ritenga indispensabile, comunque adottando tutte le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Si raccomanda a tutti gli Operatori delle strutture di aver particolare cura a tutte le indicazioni utili per la prevenzione del rischio, quali igiene personale ed adozione di comportamenti responsabili al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro, così come indicato ai paragrafi A e B.

Solo per particolari motivazioni di sospetto infettivologico (contatti sospetti, allontanamenti, visite ospedaliere o ambulatoriali in condizioni promiscue), gli ospiti delle strutture residenziali per disabili devono essere sottoposti al rientro in struttura a test antigenico rapido e periodo di isolamento per 7 giorni e a successivo test antigenico rapido, prima del re-inserimento nella ordinarietà.

Per tali ragioni ogni struttura verrà fornita di una scatola in più di tamponi per l'effettuazione dei test rapidi in questi casi, da parte della Regione attraverso il DIRMEI.

Per quanto riguarda le visite esterne e i rientri in famiglia nel fine settimana o con le periodicità stabilite tra il responsabile di struttura/genitori/tutori legali, si conferma quanto previsto dalla DGR 2-1821 del 5.8.2020 e di seguito riportato:

- il responsabile della struttura provvede alla raccolta di informazioni tramite un questionario "ad hoc" da somministrare alla famiglia prima di autorizzare ogni visita esterna/rientro per accertare che il nucleo familiare sia in buona salute, che nessun componente abbia sintomi influenzali compatibili per Covid-19 e/o temperatura \geq a 37,5 °C, che non sia positivo al Covid-19, né sottoposto a quarantena o in isolamento fiduciario o contattato con App Immuni. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da un genitore/tutori legali che prende in consegna l'ospite in uscita dalla struttura. In mancanza di tale dichiarazione o nel caso di componenti familiari/tutori legali con sintomi influenzali compatibili per Covid-19 e/o con temperatura \geq a 37,5 °C la visita esterna/rientro non può avere luogo;

- il responsabile della struttura provvede a far sottoscrivere al genitore/tutori legali l'impegno ad osservare le misure di prevenzione dal contagio per SARS CoV-2: distanziamento sociale verso terzi, regole di igiene personale, di pulizia scrupolosa degli ambienti e di lavaggio di biancheria e vestiti a 60° con aggiunta di prodotti ossidanti, uso di DPI ove previsti/indicati. Tale impegno deve essere contenuto in apposito documento formale e sottoscritto. Nel caso di ospiti che dovessero lasciare la struttura di loro iniziativa (fuori dai casi previsti per l'assistenza scolastica) e che abbiano trascorso fuori la giornata/la notte, la successiva loro riammissione può avvenire solo dopo avere verificato l'assenza di sintomi simil-influenzali compatibili per Covid-19 e una temperatura inferiore a 37,5°C. In entrambe le predette situazioni gli ospiti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria quotidiana (rilevazione temperatura e monitoraggio comparsa sintomi, ecc) per almeno sette giorni successivi al rientro mediante la redazione di un diario clinico assistenziale, che la struttura deve conservare agli atti nella documentazione personale dell'interessato.

E-Strutture residenziali per pazienti psichiatrici

Prima dell'inserimento di ogni nuovo ospite, nelle 48-72 ore precedenti deve essere effettuato con esito negativo un tampone molecolare nasofaringeo per la ricerca di Covid-19. Solo in caso di esito negativo del tampone, il soggetto può essere ammesso in struttura, comunque prevedendo 14 giorni di isolamento, al cui termine tampone antigenico (rapido) di controllo.

In ogni caso al momento dell'ammissione deve essere verificata l'assenza di sintomatologia da infezione respiratoria e una temperatura inferiore a 37.5 °C.

In presenza di sintomatologia o di esito positivo del tampone, l'ammissione non può avere luogo e il servizio inviante deve inoltrare segnalazione al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, al fine di avviare la sorveglianza e le procedure previste.

L'accesso di parenti è inibito, salvo i casi, eccezionali, in cui la direzione sanitaria ritenga sia indispensabile, comunque adottando tutte le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Si raccomanda a tutti gli Operatori delle strutture di aver particolare cura a tutte le indicazioni utili per la prevenzione del rischio, quali igiene personale ed adozione di comportamenti responsabili al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro, come indicato ai paragrafi A e B.

Solo per particolari motivazioni di sospetto infettivologico (contatti sospetti, allontanamenti, visite ospedaliere o ambulatoriali in condizioni promiscue), gli ospiti delle strutture residenziali per pazienti psichiatrici devono essere sottoposti al rientro in struttura a test antigenico rapido e a periodo di isolamento per 7 giorni e a successivo test antigenico rapido, prima del re-inserimento nella ordinarietà.

Per tali ragioni ogni SRP verrà fornita di una scatola in più di tamponi per l'effettuazione dei test rapidi in questi casi, da parte della Regione attraverso il DIRMEI.

F-Centri diurni per disabili

Prima dell'inserimento di un nuovo ospite deve essere disponibile nelle 48-72 ore precedenti l'esito negativo di un tampone molecolare nasofaringeo per la ricerca di Covid-19. Nel caso di esito negativo del tampone, la persona può essere ammessa in struttura.

Come previsto nel paragrafo "Attività di screening con tampone antigenico", si conferma che i test rapidi per gli operatori e gli utenti dei centri diurni per disabili devono essere effettuati tutti secondo la periodicità unica di 30 giorni e i dati degli stessi devono essere inseriti in piattaforma.

In ogni caso al momento dell'ammissione deve essere verificata l'assenza di sintomatologia da infezione respiratoria e una temperatura inferiore a 37,5°C.

In presenza di sintomatologia o di esito positivo del tampone, l'ammissione non può avere luogo e la segnalazione deve essere inoltrata al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio al fine di avviare la sorveglianza e le procedure previste.

Gli operatori delle strutture devono prestare particolare attenzione alla propria igiene personale e adottare comportamenti responsabili al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro, così come indicato ai paragrafi A e B.

G-Strutture residenziali per minori

Prima dell'inserimento di un nuovo ospite deve essere disponibile nelle 48-72 ore precedenti l'esito negativo di un tampone molecolare nasofaringeo per la ricerca di Covid-19. Nel caso di esito negativo del tampone, il minore può essere ammesso in struttura prevedendo 14 giorni di isolamento e al termine tampone antigenico (rapido) di controllo.

In ogni caso al momento dell'ammissione deve essere verificata l'assenza di sintomatologia da infezione respiratoria e una temperatura inferiore a 37,5°C.

In presenza di sintomatologia o di esito positivo del tampone, l'ammissione non può avere luogo e la segnalazione deve essere inoltrata al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio al fine di avviare la sorveglianza e le procedure previste.

Gli operatori delle strutture devono prestare particolare attenzione alla propria igiene personale e adottare comportamenti responsabili al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro, così come indicato ai paragrafi A e B.

Solo in presenza di situazione di contatti sospetti, allontanamenti non autorizzati dalla struttura, visite ospedaliere o ambulatoriali in condizioni promiscue, i minori devono essere sottoposti al rientro in struttura a test antigenico rapido e a periodo di isolamento per 7 giorni e a successivo nuovo test antigenico rapido prima del re-inserimento nella ordinarietà.

I soggetti esercitanti la potestà genitoriale/i tutori legali/i tutori volontari dei MSNA possono far visita agli ospiti accolti in struttura, solo se preventivamente autorizzati dal responsabile di struttura, e con esito negativo di un tampone antigenico fornito dalla regione attraverso il DIRMEI, effettuato all'ingresso in locale idoneo ed eseguito dalla struttura.

Per l'effettuazione dei test rapidi nei casi sopra specificati, sarà cura del DIRMEI provvedere alla fornitura a ciascun ente gestore di di una o più scatole aggiuntive di test rapidi per far fronte al mantenimento del diritto di visita dei soggetti esercitanti la potestà genitoriale, tutori legali e i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.

Nel rispetto e nell'osservanza di quanto di seguito indicato:

- le visite devono essere effettuate esclusivamente su appuntamento,
- per i visitatori autorizzati che accedono alla struttura è comunque obbligatorio compilare e conservare la scheda di valutazione per l'ingresso di visitatori (questionario pre-triage fac-simile Allegato B parte integrante e sostanziale della DGR n. 2-1821 del 5.8.2020;
- nessun visitatore può essere ammesso in presenza di sintomi influenzali compatibili per Covid-19 e/o con temperatura \geq a 37,5 °C,
- i visitatori autorizzati devono essere dotati di mascherina chirurgica, così come gli ospiti della struttura,
- il responsabile della struttura deve avere cura di dedicare uno spazio apposito alle visite che devono avvenire preferibilmente all'aperto (avendo cura di adottare soluzioni confortevoli e tempi adeguati per gli ospiti ed i loro visitatori) o in locali dotati di superfici finestrate apribili, solo nelle aree pertinenziali e non residenziali.

Per quanto riguarda le visite esterne e i rientri in famiglia nel fine settimana o con le periodicità stabilite tra il responsabile di struttura/genitori/tutori legali/tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), nonché per i minori anche in adempimento a quanto prescritto dalle

Autorità Giudiziarie minorili si conferma quanto previsto dalla DGR 2-1821 del 5.8.2020 e di seguito riportato:

- il responsabile della struttura provvede alla raccolta di informazioni tramite un questionario “ad hoc” da somministrare alla famiglia prima di autorizzare ogni visita esterna/rientro per accertare che il nucleo familiare sia in buona salute, che nessun componente abbia sintomi influenzali compatibili per Covid-19 e/o temperatura \geq a 37,5 °C, che non sia positivo al Covid-19, né sottoposto a quarantena o in isolamento fiduciario o contattato con App Immuni. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da un genitore/tutori legali/tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che prende in consegna il minore o la persona maggiorenne. In mancanza di tale dichiarazione o nel caso di componenti familiari//tutori legali/tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) con sintomi influenzali compatibili per Covid-19 e/o con temperatura \geq a 37,5 °C la visita esterna/rientro non può avere luogo;

- il responsabile della struttura provvede a far sottoscrivere al genitore/tutori legali/tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) l'impegno ad osservare le misure di prevenzione dal contagio per SARS CoV-2: distanziamento sociale verso terzi, regole di igiene personale, di pulizia scrupolosa degli ambienti e di lavaggio di biancheria e vestiti a 60° con aggiunta di prodotti ossidanti, uso di DPI ove previsti/indicati. Tale impegno deve essere contenuto in apposito documento formale e sottoscritto. Nel caso di minori/persone maggiorenni che dovessero lasciare la struttura di loro iniziativa (fuori dai casi previsti per l'assistenza scolastica) e che abbiano trascorso fuori la giornata/la notte, la successiva loro riammissione può avvenire solo dopo avere verificato l'assenza di sintomi simil-influenzali compatibili per Covid-19 e una temperatura inferiore a 37,5°C. In entrambe le predette situazioni i minori/le persone maggiorenni devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria quotidiana (rilevazione temperatura e monitoraggio comparsa sintomi, ecc) per almeno sette giorni successivi al rientro mediante la redazione di un diario clinico assistenziale, che la struttura deve conservare agli atti nella documentazione personale dell'interessato.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di visite esterne e rientri in famiglia dei minori accolti in affidamento familiare.

Sono infine consentiti gli incontri di avvicinamento con una potenziale famiglia affidataria per i minori per i quali i servizi sociali valutano un inserimento preaffido, a condizione che tutti i soggetti coinvolti abbiano effettuato un test antigenico rapido con esito negativo e che la famiglia affidataria osservi con la massima attenzione tutte le norme di igiene e sicurezza, per tutto il periodo dell'avvicinamento.

La responsabilità della sorveglianza del rispetto di tutte le misure generali e specifiche è congiunta del servizio sociale, per quanto attiene la famiglia affidataria, e della comunità di accoglienza del minore, per il minore stesso.

In generale le fasi di entrata, di uscita e di riammissione alla struttura devono essere presidiate al fine di adottare idonee misure di prevenzione e contenimento del contagio, mediante funzioni di accompagnamento, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, oltre che ad un'azione di formazione e responsabilizzazione.

In caso di riscontrata positività prima dell'inserimento, dovendo comunque procedere all'inserimento per ragioni di protezione e tutela, i minori asintomatici e paucisintomatici devono essere inseriti solamente se sussistono le condizioni per assicurare l'isolamento presso spazi

adeguati ed isolati in dotazione delle strutture residenziali e devono essere attivate la sorveglianza e le procedure previste per casi COVID positivi.

H-Misure per le Comunità “mamma/bambino”

Prima dell’inserimento di un nuovo ospite deve essere disponibile nelle 48-72 ore precedenti l’esito negativo di un tampone molecolare nasofaringeo per la ricerca di Covid-19. Nel caso di esito negativo del tampone, la persona dopo un isolamento di 14 giorni con sorveglianza sanitaria e l’esito negativo di un test antigenico può essere ammessa in struttura.

Tutti le operatrici, le gestanti, le mamme e i bambini con più di 6 anni devono rispettare le misure di prevenzione e con un’accurata igiene personale, (in linea con quanto previsto al precedente paragrafo: “Disponibilità e utilizzo delle dotazioni di sicurezza”) con particolare riferimento al lavaggio frequente delle mani e alla loro disinfezione.

Le ospiti ed i loro figli possono uscire dalla struttura esclusivamente nei limiti dettati dalla normativa nazionale (lavoro, scuola in presenza, casi di necessità, motivi di salute...), nel rispetto massimo delle disposizioni di sicurezza di carattere generale forniti dal Ministero della Salute, all’ISS e dalle disposizioni regionali.

Rimane obbligatorio il divieto di assembramento. Le operatrici delle strutture devono prestare particolare attenzione alla propria igiene personale e adottare comportamenti responsabili anche al di fuori del luogo e dell’orario di lavoro.

In caso di riscontrata positività prima dell’inserimento, dovendo comunque procedere all’inserimento per ragioni di protezione e tutela, i soggetti asintomatici e paucisintomatici devono essere inseriti presso spazi adeguati ed isolati in dotazione delle strutture residenziali e devono essere attivate la sorveglianza e le procedure previste per casi COVID positivi.

Solo in presenza di situazione di contatti sospetti, allontanamenti non autorizzati dalla struttura, visite ospedaliere o ambulatoriali in condizioni promiscue, le madri ed i loro figli devono essere sottoposti al rientro in struttura a test antigenico rapido e a periodo di isolamento per 7 giorni e a successivo nuovo test antigenico rapido prima del re-inserimento nella ordinarietà.

I-Misure per i Centri per le famiglie e luoghi neutri

Per i centri per le famiglie, vengono sospese le attività in presenza, salvo appuntamenti per attività indifferibili, nello scrupoloso rispetto delle misure di carattere generale di cui al presente documento ed eventuali aggiornamenti successivi. Ove possibile, le attività possono proseguire nella modalità a distanza.

Gli incontri in luogo neutro, disposti in attuazione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e/o sulla base del progetto individualizzato, si svolgono in locali appositamente dedicati, che devono essere puliti a fondo e sanificati accuratamente, compresi le superfici, gli arredi, i giochi e le attrezzature prima dell’avvio e a conclusione di ciascun incontro. La pulizia, la disinfezione e la sanificazione accurate ed un’adeguata aerazione del locale devono avere luogo quotidianamente e tra un utente e l’altro.

Con riferimento al servizio “spazio neutro” si deve mantenere, fino alla fine dell’emergenza, una dotazione di giochi che consenta un’agevole e accurata sanificazione.

Le persone devono ricevere un appuntamento sufficientemente distanziato nel tempo, per evitare la compresenza di più persone anche nell’area di attesa e devono utilizzare la mascherina chirurgica.

Prima di iniziare l'attività deve essere effettuata la sanificazione delle mani (garantire dispenser di soluzione disinfettante), verificata l'assenza di sintomatologia da infezione respiratoria e una temperatura inferiore a 37,5°C. Nel caso tali condizioni non siano rispettate l'attività non può avere luogo.

Tutti gli operatori, gli adulti e i bambini di età superiore ai 6 anni devono utilizzare la mascherina chirurgica.

Nei casi di utilizzo di sedi e locali messi a disposizione da terzi per la realizzazione degli incontri in luogo neutro, è richiesta l'osservanza delle adeguate procedure di sanificazione e sicurezza da parte del titolare dei locali.

Gli incontri in luogo neutro per i minori accolti in struttura residenziale, che vengono realizzati in locali appositamente preposti, esterni e separati ai locali della comunità, possono essere organizzati applicando le disposizioni di cui alla presente lettera I (per i luoghi neutri) e non le indicazioni di cui alla lettera F).

L-Misure per i Centri Antiviolenza

Si prevede il mantenimento del servizio attivo esclusivamente mediante il servizio di risposta telefonica adeguatamente potenziato, attraverso il numero verde già attivo o cellulare dedicato.

Per gli sportelli si dispone la sospensione delle attività.

Per tutte misure da adottare si deve fare riferimento alle disposizioni indicate di carattere generale delle presenti Linee di indirizzo.

M-Misure per le Case rifugio e le strutture di prima e seconda accoglienza

Il nuovo accesso in struttura è subordinato all'allestimento di un modulo di accoglienza temporanea dedicato esclusivamente ai nuovi ospiti e l'adozione di idonee precauzioni volte ad assicurare il distanziamento sociale fra gli ospiti, allo scopo di garantire un'ulteriore barriera contro la diffusione del virus da persone in una possibile fase di incubazione.

Prima dell'inserimento di un nuovo ospite deve essere disponibile nelle 48-72 ore precedenti l'esito negativo di un tampone molecolare nasofaringeo per la ricerca di Covid-19. Nel caso di esito negativo del tampone, la persona dopo un isolamento di 14 giorni con sorveglianza sanitaria e l'esito negativo di un test antigenico può essere ammessa in struttura.

Nel caso in cui la donna e/o la madre con i figli debbano essere accolti in casa rifugio in via d'urgenza, dovranno essere collocati in un albergo, o altra soluzione di accoglienza, fino all'esito del tampone molecolare, successivamente al quale, si attiverà il percorso di accoglienza appropriato.

Laddove per i nuovi inserimenti di urgenza non fosse possibile l'allestimento di un modulo autonomo dedicato, la Casa rifugio individuata, in collaborazione con il centro antiviolenza o con il servizio sociale inviante (in primis i servizi sociali del comune di residenza si attiva per trovare una soluzione di accoglienza e/o abitativa per almeno 14 giorni prima dell'inserimento nella Casa rifugio, al fine di scongiurare eventuali potenziali rischi di contagio.

In questo caso si deve garantire la massima riservatezza e sicurezza, in collaborazione con le forze dell'ordine, che avranno contezza del luogo ove è inserita la donna, con o senza figli, nel rispetto della riservatezza, senza menzione alcuna in atti giudiziari e di investigazione, al fine di garantirle sicurezza e tutela.

In ogni caso, è prevista la sistemazione nel modulo autonomo o in camera singola per 14 giorni, durante i quali le ospiti e gli eventuali figli dovranno essere sottoposte a sorveglianza sanitaria (rilevazione temperatura e monitoraggio comparsa sintomi, quotidianamente da riportare su apposita scheda e mantenere agli atti nella documentazione personale dell'interessato), e il rispetto delle precauzioni necessarie a prevenire e contenere il potenziale rischio di contagio.

Al momento dell'ammissione- non avendo alcun valore dirimente l'autocertificazione compilata dall'interessata- deve esser accertata dalle operatrici l'assenza di sintomatologia respiratoria e/o altri sintomi e una temperatura inferiore a 37,5 °C; in presenza di sintomatologia compatibile per Covid-19 e/o temperatura \geq a 37,5 °C, l'inserimento non potrà avere luogo e dovrà essere contattato il rispettivo PLS o il MMG (a seconda dell'età dell'ospite), per la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio, al fine di avviare la sorveglianza e le procedure previste.

La verifica dell'assenza di sintomatologia da infezione respiratoria e della temperatura inferiore a 37,5° deve essere quotidianamente effettuata dalle operatrici dei servizi antiviolenza.

Tutte le operatrici, le ospiti e i bambini con più di 6 anni devono rispettare (in linea con quanto previsto al precedente paragrafo: "Disponibilità e utilizzo delle dotazioni di sicurezza") le misure di prevenzione e un'un'accurata igiene personale, con particolare riferimento al lavaggio frequente delle mani e alla loro disinfezione.

Le ospiti ed i loro figli possono uscire dalla struttura esclusivamente nei limiti dettati dalla normativa nazionale (lavoro, scuola in presenza, casi di necessità, motivi di salute...), nel rispetto massimo delle disposizioni di sicurezza di carattere generale fornite dal Ministero della Salute, all'ISS e dalle disposizioni regionali.

Rimane obbligatorio il divieto di assembramento. In ogni caso devono essere garantite la massima attenzione e cura all'igiene degli ambienti, al rispetto delle regole.

Le aree esterne di pertinenza della struttura possono essere utilizzate, nel rispetto delle regole che vietano gli assembramenti.

Le donne o i minori che presentano un sintomo tra febbre, tosse, dispnea, oppure, due sintomi tra disturbi gastro-intestinali, rinorrea, insorgenza improvvisa di iposmia e/o ageusia, astenia, artro-mialgia, devono essere posti in isolamento, forniti di mascherina chirurgica, monitorati, e deve essere contattato il rispettivo PLS o il MMG (a seconda dell'età dell'ospite), per la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio al fine di avviare la sorveglianza e le procedure previste.

Le operatrici delle strutture devono prestare particolare attenzione alla propria igiene personale e adottare comportamenti responsabili anche al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro.

Gli incontri protetti in luogo neutro compresi gli "spazi neutri" possono essere riattivati solo se disposti dall'Autorità giudiziaria.

In caso di riscontrata positività prima dell'inserimento, dovendo comunque procedere all'inserimento per ragioni di protezione e tutela, i soggetti asintomatici e paucisintomatici devono essere inseriti presso spazi adeguati ed isolati in dotazione del Centro Antiviolenza e/o della Casa Rifugio e devono essere attivate la sorveglianza e le procedure previste per casi COVID positivi.

In questi casi, l'accesso medico/infermieristico a chiamata, deve essere attivato dal Centro Antiviolenza e/o dalla casa rifugio che ha disposto l'inserimento.

Qualora dopo l'inserimento negli spazi in condivisione, si accerti che la donna ospite sola e/ o con figli risulti positiva al COVID-19 (con conseguente quarantena di 14 giorni), la stessa/gli stessi saranno obbligatoriamente posti in isolamento in uno spazio separato per l'accoglienza mono-nucleo e sarà immediatamente contattato il rispettivo PLS o MMG per la segnalazione al Dipartimento di prevenzione competente per territorio.

In ogni caso, qualora la donna non abbia un MMG o un PLS, si deve contattare immediatamente il Dipartimento di prevenzione competente per territorio, al fine di avviare la sorveglianza e le procedure previste, in tutti i casi in cui ciò è richiesto.

Oltre alle generali disposizioni in materia di igiene dei locali, di cui al paragrafo B, è obbligatoria la sanificazione dei locali in condivisione che erano occupati dal nucleo risultato positivo.

Attività di screening con tampone antigenico

All'interno delle strutture di cui al presente Allegato la Regione Piemonte prevede per gli ospiti e il personale delle strutture suindicate uno screening tramite tampone antigenico (test rapido) ogni 15 giorni per anziani autosufficienti e non e ogni 30 giorni per disabili e minori e le donne inserite in casa rifugio e in strutture di prima e di seconda accoglienza con eventuali figli.

I test rapidi mensili devono essere effettuati a tutti i minori accolti nelle strutture residenziali.